

sono impianti di recupero alimentati quasi esclusivamente da questi conferimenti, non di rado coinvolti anche in reati di ricettazione (furti di rame).

7. La cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*)

Di recente, con l'articolo 12 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, è stato inserito nel codice ambientale l'articolo 184 *ter*, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*)

Con la norma anzidetta, il legislatore ha inteso evitare un numero chiuso per le materie prime secondarie (ossia le materie prime scaturite dal recupero di rifiuti), ancorando la cessazione della qualità di rifiuto al contestuale rispetto di tutti i requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d) del citato articolo 184 *ter* comma 1. La previsione contenuta nella lettera d) è inequivoca ed è la più importante, poiché prevede, quale requisito fondamentale per la cessazione del rifiuto, che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porti a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Tuttavia, è certo triste lo spettacolo della difformità di soluzioni che si riscontrano in proposito nei diversi territori dello Stato, posto che in alcuni ambiti territoriali, con troppa superficialità, in carenza effettiva di una dimostrazione della sussistenza certa di tali requisiti, viene riconosciuta la cessazione della qualità di rifiuto.

Appare pertanto opportuna una modifica normativa che, per una uniformità di soluzioni in tutto il territorio dello Stato, ascriva a un'autorità nazionale la verifica del tema della *end of waste* per quei casi di materie prime secondarie che non trovano già una puntuale tipizzazione normativa (prevedendo anche che, in detta procedura, vi sia obbligatoriamente il parere tecnico favorevole dell'ISPRA e che siano verificate le soluzioni accolte a livello comunitario).

Comunque, sul punto si tornerà di seguito, nel capitolo concernente la città metropolitana di Venezia, a proposito delle ceneri di pirite della Veneta Raw Material.

8. Ulteriori tematiche concernenti i limiti dell'attuale disciplina legislativa di contrasto alle attività illecite

Quanto ai problemi della laguna, la dottoressa Crupi e il dottor Gava hanno riferito in ordine all'attività ordinaria che svolgono, occupandosi, in particolare, di reati ambientali, che riguardano il centro storico di Venezia e la gronda lagunare (l'area di contatto tra la laguna di Venezia e la terraferma veneziana), tutelata da diverse legislazioni speciali, quali, la legge n. 171 del 1973, che si occupa esclusivamente della salvaguardia di Venezia, e la legge n. 366 del 1972 per la laguna di Venezia.

Con riguardo al centro storico e alla gronda lagunare, sono state affrontate le problematiche degli abusi edilizi, che sono sicuramente molto diffusi, in quanto legati all'attività turistica che Venezia gestisce, mentre la problematica di scarichi in laguna non autorizzati comporta un intervento diretto da parte della magistratura tramite sequestri preventivi.

Con una certa regolarità, la procura di Venezia opera nei confronti di “*bed and breakfast*” che sono *legibus soluti*, bloccando con sequestri tutti gli scarichi non autorizzanti e imponendo loro che, nel giro di pochissimo tempo, chiedano e ottengano le relative autorizzazioni da parte del magistrato delle acque e quindi pongano fine alla situazione di abusi relativi agli scarichi in laguna.

Il problema è che si fanno sequestri, ottenendo l'intervento di tutte le autorità competenti per poi andare a definire il tutto con un decreto penale, che costituisce la forma minima, basilica della definizione di un procedimento penale, considerato che si chiude con una sanzione pecuniaria irrisoria e con un'altra serie di effetti favorevoli per l'imputato, che l'emissione del decreto penale comporta.

Questo nella migliore delle ipotesi, perché comunque l'imputato con il decreto penale subisce una condanna.

Viceversa, più di frequente, accade che vi sia opposizione al decreto penale, ovvero che vi siano beni sottoposti a sequestro, per i quali non è possibile la confisca (posto che il decreto penale non lo consente) e che si vada necessariamente a dibattimento. In tali casi, finisce tutto con un nulla di fatto, poiché il processo per un reato contravvenzionale non arriva al primo grado, in quanto scattano i termini di prescrizione del reato.

L'augurio e la speranza dei magistrati veneti e, in particolare dei magistrati veneziani, è che il legislatore intervenga sui reati ambientali, in particolare, sulle fattispecie di cui all'articolo 256 e seguenti del testo 152 del 2006, posto che le pene edittali ivi contemplate sono molto basse, con la prescrizione di 4 anni e la conseguente vanificazione delle indagini svolte, con spreco di risorse e di energie.

Gli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia hanno molto apprezzato il disegno di legge n. 1345, nella versione poi approvata con la legge 22 maggio 2015, n. 68, che configura il delitto di omessa bonifica, quella di cui all'articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che viene nobilitata e portata in sede codicistica.

E, tuttavia - osserva il dottor Giorgio Gava, nell'audizione del 3 marzo 2015 - proprio l'articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha creato qualche problema, poiché questo reato, che sanziona le omesse bonifiche, di fatto, ha avuto negli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Venezia un ambito applicativo molto ridotto. Viene, infatti, ancorato a quei casi in cui l'inquinamento è correlato al superamento delle “concentrazioni soglia di rischio”; quindi, a uno

stadio della procedura assai avanzato, ma non al superamento delle “concentrazioni di soglie di contaminazione”, che spesso sono molto elevate, pur non raggiungendo “le concentrazioni di soglia di rischio”, con il risultato che la norma nel distretto di Venezia si applica pochissimo e con la conseguenza che le condotte di omessa bonifica rimangono sostanzialmente impunte.

Altra considerazione concerne la norma contenuta nel precedente articolo 256, che sanziona quale reato contravvenzionale sia la discarica di rifiuti non pericolosi, sia la discarica di rifiuti pericolosi e, per entrambe le fattispecie, con pene che appaiono inadeguate.

In tale contesto, appare opportuno, per un verso, aumentare in ogni caso le pene per il reato di discarica di rifiuti non pericolosi, che rimane contravvenzionale e, per altro verso, riconsiderare il reato di discarica di rifiuti pericolosi come delitto, anziché come mera contravvenzione, prevedendo anche l'ipotesi colposa, con conseguente diminuzione delle pene edittali (si pensi al caso del proprietario di un terreno che, per colpa in vigilando, consenta o permetta che nel proprio terreno si formi e insista una discarica abusiva).

Stesso discorso vale per il traffico illecito di rifiuti pericolosi e non pericolosi, previsto dall'articolo 259, nonché per gli scarichi di acque reflue industriali, contenenti sostanze non pericolose ovvero le sostanze pericolose, comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (articolo 137, commi 1, 2, 3, 5, 6).

Inoltre, sarebbe opportuno prevedere che, a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, venga obbligatoriamente predisposta la confisca per equivalente, parametrata non solo ai profitti conseguiti, ma anche ai costi necessari per il ripristino.

Ancora, appare opportuno disporre il raddoppio dei termini prescrizionali, oltre che per il reato di discarica abusiva, previsto dall'articolo 256, comma 3, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche per le altre fattispecie contravvenzionali previste dalla stessa norma (articolo 256, commi 1, 2, 4, 5, 6), nonché da altre norme del testo unico e, precisamente, quelle contenute nell'articolo 259, concernente il traffico illecito di rifiuti pericolosi (da considerare delitto) e non pericolosi e nell'articolo 137, che concerne lo scarico di acque reflue industriali, tanto più se contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che - come si è detto - andrebbero anch'esse disciplinate come delitto e non rimanere semplici contravvenzioni.

Altra situazione di sofferenza, rappresentata dai magistrati della procura della Repubblica veneziana è costituita dalla totale assenza nel nostro ordinamento di una normativa che disciplini la rimozione delle lastre di amianto, sicché si deve ricorrere a uno strumento interpretativo, configurando una semplice contravvenzione, quella di cui all'articolo 674 del codice penale, nel

caso di mancata rimozione di strutture o coperture di capannoni in amianto, nonostante i gravissimi rischi per la salute derivanti dalla dispersione in atmosfera di fibre amiantifere provenienti dalle lastre di copertura che, a causa del deteriorarsi della matrice cementizia, si deteriorano.

Si tratta di contravvenzione punita - a condizione che crei nocumento a una pluralità di persone - in via alternativa, con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206, nonostante che proprio le polveri dell'amianto costituiscono la base per la configurazione di gravi delitti, poiché causano l'asbestosi.

Ebbene, è accaduto, addirittura, che due sindaci di Jesolo, avvicendati nel tempo, accampando ogni genere di scusa, da anni hanno omesso di rimuovere una serie di strutture di amianto che costituivano il vecchio cinema di Jesolo.

Solo a seguito della loro iscrizione nel registro degli indagati - e non in via immediata - è stata fatta l'ordinanza per la rimozione delle lastre di amianto e il problema è stato risolto con l'affidamento a una ditta del relativo incarico.

Peraltro, nel caso di specie - ha osservato la dottoressa Crupi - la rimozione delle lastre di amianto è avvenuta, soltanto, perché indagati erano due amministratori pubblici, in quanto se fosse stato un privato cittadino, non interessato allo smaltimento, si sarebbe preso il suo decreto penale (cfr. doc. 275/2, contenente richiesta di emissione di decreto penale di condanna di euro 1.250, a seguito di conversione della pena detentiva di giorni cinque di arresto in pena pecuniaria, per la violazione anzidetta), senza tuttavia eseguire la rimozione, alla quale dovrebbe provvedere il sindaco coattivamente.

Non v'è dubbio che, finché non vi saranno delle previsioni specifiche o pene commisurate alla gravità dei reati, il lavoro dei magistrati - che è rilevante sia a livello sia quantitativo, sia di impegno per le istituzioni coinvolte - si riduce veramente a una cosa minima, sicché l'unico strumento di dissuasione rimane il sequestro preventivo o probatorio a seconda dei casi.

Vi è poi il problema del traffico illecito di rifiuti verso la Cina.

Si tratta di una problematica che è stata affrontata in particolar modo dall'Agenzia delle dogane di Venezia, che è molto preparata sulla materia, che non è delle più semplici, considerato che sono intervenute delle modifiche normative, provenienti da direttive comunitarie, che hanno specificato in quali casi la spedizione transfrontaliera è regolare e in quali non lo è.

In particolare, sono previsti diversi requisiti che devono avere sia l'azienda che produce e spedisce i rifiuti, sia quella che li recepisce in Cina. L'Agenzia delle dogane - come ha riferito la dottoressa Crupi nel corso della sua audizione - ha denunciato diversi esportatori di carichi destinati alla Cina, in quanto non vi era la regolarità dei documenti presentati quali il SEPA, l'attestazione di

regolarità della ditta cinese, la quale è obbligata a dimostrare documentalmente all'Agenzia delle dogane di essere in grado di smaltire i rifiuti.

In tali casi, il carico viene sequestrato e, solo dopo la regolarizzazione dei documenti di spedizione, ne viene disposto il dissequestro e la successiva spedizione in Cina, mentre nel caso di mancata regolarizzazione della documentazione, i rifiuti vengono restituiti al mittente, cioè, all'azienda che ha disposto la spedizione.

Il procedimento è il seguente: o si regolarizzano o si riprendono i loro rifiuti, ovviamente con la denuncia dei soggetti interessati per la violazione dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che è reato contravvenzionale, punito con la pena dell'ammenda da euro millecinquecentocinquanta a euro ventiseimila e dell'arresto fino a due anni, pene che vengono semplicemente aumentate di un terzo, nel caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Non v'è dubbio - osserva la Commissione - che un sistema sanzionatorio così debole non è in grado di bloccare fenomeni di tale portata e gravità, alla luce dei rilevanti interessi economici sottostanti.

9. La vicenda dell'ingegnere Fabio Fior nella sua dimensione regionale

Di particolare interesse si è rivelata l'audizione del dottor Giorgio Gava, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, già applicato alla direzione distrettuale antimafia per alcuni procedimenti inerenti al reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale ha posto in evidenza il fatto che spesso gli illeciti penali riscontrati hanno trovato le loro radici in situazioni di vaglio amministrativo insufficiente o corrotto.

Sul punto, merita di essere sottolineata una indagine molto importante e complessa, di cui al procedimento penale n. 3077/12 r.g.n.r. - mod. 21 (doc. 258/4), condotta dallo stesso dottor Giorgio Gava, che vede nel dirigente regionale, ingegnere Fior Fabio, la figura di primo piano nella consumazione dei reati di peculato, di abuso d'ufficio, di falso, funzionali alla consumazione di reati ambientali da parte di imprenditori che gestivano impianti di trattamento di rifiuti, fino ad arrivare alla costituzione da parte dello stesso ingegnere Fior di un'associazione per delinquere, che gli serviva per veicolare la sua attività illecita, che partiva dall'interno della struttura regionale, da lui presieduta.

Invero, l'ingegnere Fior ha potuto consumare in modo continuativo tanti reati contro la P.A. avendo cumulato sulla sua persona, contemporaneamente e per circa quindici anni (dagli inizi degli anni 2000 fino al 2014) un numero incredibile di incarichi apicali e, in particolare, l'incarico di dirigente generale della direzione tutela ambiente della regione Veneto, di vicepresidente della Commissione tecnica regionale ambiente (CTRA), di vicepresidente della Commissione regionale

di valutazione di impatto ambientale e, da ultimo, l'incarico di dirigente regionale della sezione energia.

Come si dirà di seguito, il Fior ha operato impunemente per circa quindici anni, grazie alle “coperture” di assessori e di funzionari della regione Veneto, alcune disvelate dalle indagini della procura della Repubblica in Venezia, altre rimaste in sottofondo.

Riesce difficile immaginare che - fuori dei casi di concorso dei singoli assessori (Chisso e Conta) e di funzionari regionali (Casarin e Zecchinelli) nei reati contestati al Fior - in periodo di tempo così lungo (2000 - 2014), nessuno si fosse accorto dell'attività illecita che il Fior andava consumando senza ritegno, tanto più per la considerazione che compete alla giunta regionale provvedere in ordine al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture regionali.

Del resto, a riprova delle collusioni esistenti all'interno della struttura regionale, si consideri solo il fatto che l'ingegnere Fabio Fior, all'esito di un periodo di sospensione dalle funzioni della durata di mesi sei, inflittogli in via disciplinare, che aveva cessato i propri effetti in data 31 marzo 2014, era stato assegnato al settore “Progetto integrato Fusina” della sezione progetto Venezia, un incarico particolarmente delicato (di cui si è ampiamente parlato sia nella Relazione sul S.I.N. di Venezia Porto Marghera, sia in questa Relazione nel capitolo sulla città metropolitana di Venezia).

Comunque, il Fior non era soddisfatto di tale incarico, sicché, in data 27 maggio 2014, aveva fatto richiesta di riassegnazione alla unità progetto energia, ora sezione energia, richiesta sulla quale la giunta regionale, fino alla data del suo arresto non si era ancora espressa (cfr. doc. 11/1, pagina 113 dell'Ordinanza di applicazione di misure cautelari del 25/26 settembre 2014, che fa riferimento alla nota in data 1 luglio 2014 del nucleo di polizia tributaria di Venezia).

Tutto ciò precisato, va detto che le indagini svolte dal dottor Gava hanno disvelato una situazione molto grave, che ha coinvolto gli operatori economici di pressoché tutte le province della regione, grazie al ruolo apicale ricoperto dall'ingegnere Fior, il quale non limitava la propria attività illecita al rilascio delle varie autorizzazioni integrate ambientali ad aziende che non ne possedevano i requisiti di legge, per di più, eseguendo attività di collaudo dei relativi impianti, ma svolgeva in proprio anche attività imprenditoriale in modo occulto, mediante una serie di società che, pur avendo altri soggetti, come formali responsabili, in realtà facevano capo a lui.

Si tratta di società, che operavano nel settore dei rifiuti e, in particolare, nel settore del controllo di discariche e di impianti, collocati in tutte o quasi le province della regione, come si illustrerà di seguito in modo analitico e che costituivano una sorta di supporto logistico di tutte le attività illecite, che il Fior ha svolto impunemente, dapprima, quale dirigente della struttura dell'assessorato all'ambiente della regione Veneto per oltre un decennio e, successivamente, quale dirigente della sezione energia.

Degno di particolare nota è il sistema illecito dei collaudi, posto che è emerso che il Fior, facendo ricorso a false autocertificazioni di inesistenza di cause di incompatibilità, espletava in modo abituale funzioni di collaudo presso gli stessi impianti soggetti al suo controllo, quindi, in una situazione di palese conflitto di interessi e con garanzie di imparzialità del tutto inesistenti.

Peraltro, le indagini svolte dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia pongono in discussione le norme sull'incompatibilità, che esistono, ma che forse dovrebbero essere più rigorose, considerato che, ricorrendo a mere attestazioni di non incompatibilità, il Fior è riuscito a organizzare e a gestire, per quasi tre lustri, questo tipo di situazione, sicuramente nota per la sua vastità e le sue ramificazioni, ma senza purtroppo suscitare problemi, né contestazioni interne.

Qualche dubbio investe anche la stessa Commissione regionale VIA, organo tecnico-istruttorio che, in base all'articolo 5 della legge regionale n. 10/99 della regione Veneto, è deputata, oltre che alle valutazioni di impatto ambientale, anche al rilascio dell'AIA, le autorizzazioni integrate ambientali, nei casi in cui i progetti, nell'ottica della semplificazione procedimentale, vengono a ricadere sotto la disamina dello stesso organo, per cui si procede congiuntamente a VIA e AIA.

Il problema emerso, sia dall'indagine relativa all'ingegnere Fior, sia da altre indagini collegate, è che la Commissione VIA (ora Comitato tecnico regionale VIA) è un organo in cui nove commissari esperti (ora sei) vengono nominati dalla giunta regionale, con la conseguenza che, divenendo espressione dell'organo politico, le valutazioni e le scelte vengono spesso fatte, non tanto per motivi tecnici, quanto per ragioni di carattere politico. Si tratta di un dato correlato alle modalità di nomina di questo organo, in cui le decisioni vengono prese a maggioranza.

Di conseguenza, vi è una prevalenza di valutazioni politiche su quelle tecniche che - come afferma il dottor Gava - hanno avuto influenza anche su decisioni prese su alcuni impianti.

A tale proposito, il dottor Giorgio Gava, nel corso dell'audizione del 3 marzo 2015, ha citato, quale esempio rappresentativo di un certo modo di procedere, il caso della Mestrinaro spa di Zero Branco (TV) alla quale, in modo del tutto incredibile, era stata concessa l'autorizzazione integrata ambientale relativa a un impianto, in quanto il contenuto precettivo dell'AIA rinviava a progetti presentati dalla parte, che constavano di centinaia di pagine, progetti per di più contrastanti fra loro, sicché non era dato di comprendere a cosa si facesse riferimento.

Tra l'altro, l'impianto aveva grandi problematiche, tant'è che quell'AIA è stata successivamente annullata, a dimostrazione di come alcune attività istruttorie erano state condotte, per non dire altro, in modo molto sbrigativo.

Tuttavia, l'aspetto più inquietante di questa vicenda è costituita dal fatto che il collaudo dell'impianto della Mestrinaro, avvenuto nel 2011, era stato effettuato dal dirigente regionale, ingegnere Fior Fabio, con abuso delle proprie funzioni e in stato di palese incompatibilità, avendo

egli partecipato alle sedute della Commissione VIA, che aveva espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA da parte della regione.

Inoltre, nel capitolo sulla provincia di Treviso in cui il caso è stato trattato - in considerazione del fatto che gli impianti della Mestrinaro si trovano a Zero Branco (TV) - è stato posto in evidenza un ulteriore fatto delittuoso, concernente le false attestazioni effettuate dal Fior nelle relazioni di collaudo degli impianti della Mestrinaro, che hanno indotto la procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia a contestare al Fior e agli altri coimputati - con l'avviso di chiusura delle indagini (doc. 258/4) e con la successiva richiesta di rinvio a giudizio del 30 marzo 2015 - anche il reato di falsità ideologica, di cui all'articolo 481 del codice penale (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità), dal momento che il collaudo da lui effettuato, concluso con giudizio positivo, era avvenuto a fronte di situazioni palesemente contrastanti con i progetti, oltre che con la normativa.

9.a In particolare, il ruolo svolto dall'ing. Fabio Fior nella regione Veneto

La vicenda dell'ingegner Fior Fabio si inserisce in un contesto di illegalità diffusa, di controlli insufficienti e di carenze sanzionatorie, di cui costituisce la cartina di tornasole. Dell'ingegnere Fior, oltre che a proposito del collaudo dell'impianto della Mestrinaro di Zero Branco, in provincia di Treviso, si dirà anche a proposito del progetto di forestazione della discarica di Sant'Urbano, in provincia di Padova, che rappresenta un altro dei filoni di indagine, di competenza del tribunale di Padova, ampiamente illustrato nel relativo capitolo sulla provincia di Padova.

Dall'avviso di conclusione delle indagini della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia (doc. 258/4) e dalla successiva richiesta di rinvio a giudizio del 30 marzo 2015 emergono altri filoni di indagine, in relazione ad altrettante condotte illecite, consumate da Fior Fabio e dai suoi sodali, che - come si vedrà di seguito - hanno già portato già a molte pronunzie giurisdizionali, che hanno confermato l'impianto accusatorio.

Sul punto, deve essere precisato che l'ingegnere Fior Fabio ha commesso i reati che gli vengono contestati di abuso d'ufficio, di falso e di associazione per delinquere: A) abusando, tra il 5 luglio 2002 e il 23 agosto 2010, della sua qualità di dirigente Generale della direzione tutela ambiente della regione Veneto e di vicepresidente della Commissione tecnica regionale ambiente - CTRA; B) abusando, tra il 5 luglio 2002 e il mese di marzo del 2005, della sua qualità di vicepresidente della Commissione regionale di valutazione di impatto ambientale; C) abusando, in epoca successiva al 23 agosto 2010, della sua qualità di dirigente regionale e dei legami intessuti all'interno della regione Veneto, nel corso del periodo di espletamento delle funzioni di dirigente Generale della direzione tutela ambiente della regione Veneto.

Nel contesto di posizione istituzionale di grande prestigio e, soprattutto, di grande potere decisionale e di grande influenza interna ed esterna all'amministrazione regionale - mantenuta intatta anche dopo il suo passaggio dal settore ambiente al settore energia, avvenuto a fine agosto 2010 - il quadro accusatorio delinea un vasto giro di interessi illeciti e un sistema di controllo opaco, del tutto, asservito a interessi individuali, fino ad arrivare a specifiche ipotesi di reato.

Il primo filone di indagine attiene all'avvenuta acquisizione di incarichi per l'esecuzione di collaudi funzionali, connessi al rilascio di autorizzazioni regionali per l'esercizio e la messa in funzione di impianti o all'emissione di pareri di compatibilità ambientale, che l'imputato ha ottenuto da plurimi imprenditori del settore del trattamento dei rifiuti (come tali, ricadenti sotto la specifica sfera del controllo istituzionale proprio dei ruoli ricoperti dal Fior), in molti casi, nella carenza di qualsivoglia autorizzazione rilasciata al Fior dall'amministrazione di appartenenza, come risulta dalla sentenza di condanna per danno erariale della Corte dei conti n. 170 del 12 novembre 2015, pronunciata nei confronti del Fior (doc. 960/2).

In altri casi, il Fior ha operato in virtù di autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione di appartenenza, sulla scorta di autocertificazioni, nelle quali dichiarava falsamente di non versare in situazione di incompatibilità, come emerge dalla sentenza di condanna del Fior n. 1251/15 del 21 ottobre 2015, emessa dal gup presso il tribunale di Venezia, all'esito del giudizio abbreviato (doc. 986/2).

Con le modalità anzidette, il Fior si è procurato, in violazione di norme di legge/regolamento (in violazione dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), cospicui - quanto indebiti - profitti, trattandosi di incarichi insuscettibili di essere autorizzati e svolti, posto che sussisteva una situazione di palese incompatibilità in relazione al ruolo istituzionale da lui ricoperto.

In particolare, il Fior ha ottenuto l'affidamento di incarichi di collaudo e la corresponsione di compensi da parte delle seguenti società di seguito indicate: 1) Bastian Beton spa di Villafranca di Verona; 2) Sesa spa di Este (PD); 3) Interteco srl di Zevio (VR); 4) Pro-In di Verona; 5) Mestrinaro spa di Zero Branco (TV).

Si è detto del collaudo, effettuato dall'ingegnere Fior nel 2011 sull'impianto di trattamento rifiuti speciali della Mestrinaro spa, sito in Zero Branco TV, in palese conflitto di interessi, per avere il Fior, nella sua qualità, partecipato a plurime sedute della Commissione VIA, la quale aveva espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA per l'avvio, da parte della Mestrinaro spa, dei lavori di realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali, in località Zero Branco.

Tuttavia, nel caso di specie, il problema non è costituito "solo" dal conflitto di interessi, quanto soprattutto dal fatto che l'ingegnere Fior nelle relazioni di collaudo del suddetto impianto della

Mestrinaro spa ha anche certificato il falso, asserendo - contrariamente al vero - che le scorie di acciaieria trattate nell'impianto della Mestrinaro avevano perso la qualifica di rifiuto.

All'ingegnere Fior Fabio il pubblico Ministero ha contestato anche altri episodi di abuso d'ufficio e, in particolare, il collaudo funzionale e in corso d'opera per la copertura della discarica in località Caluri di Villafranca di Verona (VR), da lui svolto su incarico della Bastian Beton spa e dietro compenso, nel periodo compreso tra il 25 settembre 2009 e il 18 luglio 2011.

Si legge nel relativo capo di imputazione che il suddetto incarico è stato conferito e svolto dall'imputato, a dispetto del fatto che egli avesse presieduto la seduta n. 3134 del 20 marzo 2003 della C.T.R.A. - Commissione tecnica regionale all'ambiente - che aveva espresso parere favorevole al progetto di messa in sicurezza *in situ parte* del lotto 2 e di ricomposizione ambientale dei lotti 2 e 3 della discarica ex II, tipo B, ubicata in località Caluri e, ancora, nonostante che egli avesse presieduto anche la seduta n. 3615 del 23 luglio 2009 della C.T.R.A., la quale aveva espresso parere favorevole al progetto di modifica (consegnato "a mano" dalla Bastian Beton spa in data 19 giugno 2009 alla direzione tutela ambiente, diretta dal Fior), inerente la fase di *post gestione* della suddetta discarica.

La protervia criminosa del Fior emerge evidente, solo che si consideri che lo stesso, in data 10 luglio 2009, presentava al segretario Generale Affari Generali presso la direzione Lavori Pubblici una richiesta di autorizzazione per attività extra impiego al fine di poter svolgere l'incarico di collaudo funzionale della discarica di Villafranca di Verona (VR) a favore della Bastian Beton, "falsamente" dichiarando, che in relazione all'incarico in oggetto, non sussistevano motivi di incompatibilità.

Ancora, nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2006 e il 4 giugno 2012, l'ingegnere Fior ha svolto dietro compenso, su incarico della Sesa spa, tre distinti collaudi tecnico - funzionali della discarica e del completamento dell'impianto di compostaggio realizzato dalla stessa Sesa spa nel comune di Este (PD).

Si legge nel capo 1) dell'imputazione, concernente il reato di abuso d'ufficio, che il suddetto incarico veniva conferito e svolto dall'imputato, a dispetto del fatto che egli avesse presieduto le seguenti sedute della Commissione tecnica regionale all'ambiente, relative all'impianto della Sesa spa:

- la seduta n. 3561 della C.T.R.A. del 27 novembre 2008, che aveva espresso parere favorevole al progetto per l'installazione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione presso l'area impiantistica di via Comuna in Este (PD), con contestuale obbligo di piantumazione di una siepe arbustiva di mascheramento, successivamente autorizzata con Delibera regionale, che aveva richiamato il suo parere;

• la seduta n. 3627 della C.T.R.A. del 24 settembre 2009, che aveva espresso parere favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione per il potenziamento dell'impianto di cogenerazione, già esistente presso l'area impiantistica di via Comuna in Este (PD), successivamente, autorizzato con delibera regionale, che aveva richiamato tale parere.

Peraltro, Fior Fabio ha assunto tali incarichi, facendo leva sull'autorizzazione rilasciata in data 27 dicembre 2001, con nota 10398/46.04, dall'allora presidente della regione, Giancarlo Galan, per l'espletamento di incarico di "collaudo funzionale della discarica RSU, servita da impianto di pretrattamento e lavorazione", sita nel comune di Este (PD) e gestita dalla Sesa spa.

Si tratta, all'evidenza, di autorizzazione inidonea a "coprire" i nuovi incarichi di collaudo, concernendo tali incarichi gli impianti costituenti estensioni e ampliamenti del citato impianto gestito dalla Sesa spa, tanto più alla luce del fatto che, successivamente, il Fior aveva assunto all'interno della direzione tutela ambiente della regione Veneto un diverso ruolo.

Analoghe sono le situazioni concernenti i collaudi effettuati dal Fior per la Interteco srl di Zevio (VR) e per la Pro-In di Verona.

La vicenda concernente la Interteco srl riguarda il collaudo funzionale dei lavori di bonifica della discarica per rifiuti speciali del comune di Zevio (VR), conferito al Fior nel 2000, ma con compensi corrisposti nel 2008 e nel 2011.

L'incarico è stato conferito e svolto dall'imputato, previa autorizzazione dell'amministrazione competente, nonostante la presenza di plurime circostanze ostative allo svolgimento dell'incarico, come di seguito elencate:

1) in data 15 aprile 2004, il Fior aveva presieduto la seduta n. 3225 della C.T.R.A., che aveva autorizzato in via definitiva un impianto mobile di smaltimento e recupero rifiuti per la Inerteco srl;

2) in data 27 novembre 2008, lo stesso Fior aveva presieduto la seduta n. 3564 della C.T.R.A., che aveva espresso parere favorevole alla riclassificazione della discarica per rifiuti non pericolosi, gestita dalla società Inerteco srl. e ubicata nel comune di Zevio;

3) in data 28 luglio 2010, ancora il Fior aveva presieduto seduta della C.T.R.A., che aveva espresso parere favorevole alla riclassificazione della porzione di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in località Ca' Bianca in comune di Zevio e gestita dalla società Inerteco srl. in discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile.

Anche l'incarico conferito dalla Pro - In di Verona ha visto l'imputato in conflitto di interessi, posto che l'incarico è stato svolto dal Fior, non solo in assenza della prevista autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ma anche a fronte del fatto che l'imputato:

• aveva partecipato, quale vice presidente, alla seduta della Commissione VIA nel cui ambito - parere n. 64 del 15 dicembre 2003 - era stato espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di

compatibilità ambientale sul progetto di recupero e di ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B sita in località Casetta - comune di Sommacampagna (VR), all'epoca presentata dalla VE-PART srl;

- aveva partecipato, quale vice presidente, alla seduta della Commissione VIA nel cui ambito - parere n. 71 del 22 marzo 2004 - era stato espresso parere favorevole all'approvazione del progetto e all'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento di recupero ed ampliamento volumetrico ex discarica 2B sita in località Casetta - comune di Sommacampagna (VR), all'epoca presentata dalla VE-PART srl.

Si tratta solo di alcuni collaudi effettuati dal Fior nel periodo considerato. Vi sono altri collaudi in cui l'imputato ha cercato di inserirsi, senza riuscirci. In particolare, risulta dal capo 2) dell'imputazione, in cui è contestato il reato di falso continuato, di cui all'articolo 483 del codice penale che il Fior, in data 11/13 maggio 2010, dimetteva alla regione Veneto richiesta di autorizzazione a svolgere l'incarico di collaudo funzionale dell'impianto produzione di CDR di Marghera a favore della Veritas spa (società a partecipazione pubblica del comune di Venezia e dei comuni ricadenti nel territorio della provincia di Venezia), attestando falsamente che non sussistevano le incompatibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 53 decreto legislativo n. 165/2001 e di cui alla normativa regionale vigente, nonostante che egli avesse presieduto le sedute della C.T.R.A. n. 3471 del 22 novembre 2007, n. 3497 del 24 gennaio 2008, n. 3533 del 26 giugno 2008, n. 3560 del 27 novembre 2008, nelle quali erano stati espressi altrettanti pareri favorevoli per progetti presentati dalla stessa Veritas.

Di conseguenza, il Fior era incompatibile, posto che la struttura alla quale il Fior era assegnato ed egli medesimo personalmente avevano esplicitato funzioni di controllo preventivo nei confronti della Veritas spa.

Tale illecita attività del Fior è stata realizzata grazie alle sue false dichiarazioni sulla insussistenza di incompatibilità, che sono state recepite dolosamente in più occasioni da Casarin Roberto, il quale - nella qualità di segretario regionale all'ambiente e al territorio per la regione Veneto - negli anni 2009 e 2010, aveva attestato falsamente che Fior Fabio non versava in situazione di incompatibilità per l'incarico di collaudo funzionale dell'impianto di produzione di CDR di Marghera in favore della Veritas spa, come pure per l'incarico di collaudo funzionale presso la discarica di Villafranca, in favore della Bastian Beton spa, di cui si è detto.

A sua volta, Zecchinelli Paolo - nella qualità di segretario dell'assessore all'ambiente della regione Veneto - viene chiamato a rispondere del reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all'articolo 479 del codice penale (capo 4), per avere redatto

dichiarazione ideologicamente falsa, in data 26 febbraio 2013 nella quale, contrariamente al vero, ha attestato:

1) che Fabio Fior - nel corso del periodo in cui aveva rivestito l'incarico di dirigente generale della direzione tutela ambiente della regione Veneto (2002 - 2010) - in più occasioni, tramite la Segreteria dell'assessore all'ambiente, aveva dimesso richiesta scritta di essere autorizzato a svolgere attività esterna di collaudo presso gli impianti della Mestrinaro spa di Zero Branco, della ETRA spa (Energia territorio risorse ambientali) di Camposampiero (PD) e della PRO-IN srl di Casette di Sommacampagna (VR);

2) che tali richieste erano state approvate dall'assessore, pur senza essere state protocollate;

3) che l'istruttoria eseguita da lui medesimo - lo Zecchinelli - aveva escluso la sussistenza di cause di incompatibilità di Fior Fabio a eseguire attività di collaudo presso gli impianti della Mestrinaro spa, della ETRA spa e della PRO-IN srl, laddove, viceversa, Fior Fabio, non solo non aveva invece mai rimesso all'assessore all'ambiente (Maurizio Conte della giunta Zaia) alcuna richiesta scritta per essere autorizzato a svolgere attività esterna di collaudo presso gli impianti delle società anzidette, ma sussistevano in capo a lui evidenti e inequivocabili situazioni di incompatibilità, per avere egli svolto un ruolo attivo nei relativi procedimenti autorizzativi.

Il Casarin e lo Zecchinelli, nelle loro rispettive qualità, con decreto del gup in data 21 ottobre 2015, sono stati rinviati a giudizio davanti al tribunale di Venezia, in composizione collegiale, per rispondere del reato di cui agli articoli 479, 81 comma 2 del codice penale (falsità commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), in concorso con Fior Fabio (doc. 1003/2).

Quello sopra descritto rivela l'elevato livello delle "coperture" illecite di cui il Fior godeva nei vertici della struttura amministrativa regionale, con tutto quello che ne consegue in termini di opacità della stessa azione amministrativa regionale che, all'evidenza, si poneva al servizio dell'illecita attività che, purtroppo, il Fior ha potuto impunemente svolgere nell'intera regione, per circa tre lustri, in modo continuativo e programmato.

Del resto, a riprova del livello di "coperture" illecite, di cui il Fior godeva nella struttura amministrativa regionale, le indagini della procura della Repubblica hanno consentito di accertare che quella sopra descritta (false attestazioni, false autocertificazioni, assenza di autorizzazioni, ecc...) non era l'unica modalità operativa illecita di Fior Fabio nella strumentalizzazione dei ruoli istituzionali da lui ricoperti.

9.b L'attività illecita svolta nella regione Veneto dalle società che facevano capo a Fior Fabio

Vi è, infatti, un secondo filone di indagini, che ha dato luogo ad altrettanti capi di imputazione nei quali al Fior viene contestato di aver operato come socio occulto di una serie di società, che facevano capo a lui, abusando delle sue funzioni (articolo 323 del codice penale).

Invero, come risulta dal capo 6) dell'imputazione, in cui è contestato il reato di abuso d'ufficio, l'imputato aveva strumentalmente promosso l'approvazione della legge regionale n. 3/2000, inerente i piani di controllo, con cui, tra l'altro, veniva istituita la figura del "terzo controllore" degli impianti e delle discariche.

Tale ultimo dato dimostra come la capacità di influenza del Fior fosse ben anteriore agli incarichi dirigenziali assunti nel settore ambiente, solo a partire dal 2002. Quindi, l'imputato costituiva un numero incredibile di società di comodo e, in particolare, le società SICEA (Società italiana controlli ecologici e ambientali) srl, Z.E.M. (*Zurich enviromental management*) Italia srl, NEC (Nord est controlli) srl, EOS Group srl, Ansac srl, Green Project srl (quest'ultima strumentalmente costituita per la forestazione della discarica di Sant'Urbano, di cui si dirà nel capitolo, concernente la provincia di Padova), all'interno delle quali egli deteneva la posizione di "socio occulto". Si tratta di società gestite, formalmente, da Dei Svaldi Maria, Strano Sebastiano e Visciano Gennaro (quest'ultimo deceduto nel corso del procedimento penale), mentre Fior Fabio, socio occulto delle stesse, era il "burattinaio", nell'ambito dell'associazione a delinquere che, come si dirà di seguito, è stata riconosciuta con la recente sentenza del gup del tribunale di Venezia - di cui si è detto - n. 1251/15, pronunciata in data 21 ottobre 2015 e depositata in data 19 gennaio 2016 (doc. 986/2).

A conferma di ciò, va considerato che era stato lo stesso Fior a proporre a Strano Sebastiano e a Dei Svaldi Maria di costituire una società al precipuo scopo di operare nel mercato del "terzo controllore", una figura che - come si legge nella sentenza del gup - deriverebbe da una "direttiva europea", recepita dalla legge regionale n. 3 del 2000, ma che non risulta istituita anche in altre regioni italiane.

In realtà, il gup ha fatto riferimento semplicemente alle direttive europee citate, come "cappello introduttivo" all'articolo 1 della legge regionale Veneto n. 3/2000 (la 91/156 e la 91/689), ma l'articolo 26 comma 7, legge n. 3/2000, che ha istituito la figura del "terzo controllore", non era norma vincolata da norme comunitarie.

Dunque, il richiamo alla direttiva europea costituisce un *obiter dictum* e non è un caso che la figura del "terzo controllore" non sia stata mai istituita in altre regioni e che, successivamente, nel 2012, sia stata abrogata anche dalla stessa regione Veneto, come si dirà di seguito.

In ogni caso, è emblematico del ruolo del Fior il fatto che costui, dopo l'approvazione della legge, abbia anche sollecitato lo Strano a muoversi in tale mercato, in quanto ricco di prospettive di

guadagni e di potere nel territorio, dicendogli testualmente “*Sebastiano, adesso hai una macchina ... guida!*”, come lo stesso Strano ha riferito, nel corso del suo interrogatorio del 24 marzo 2015, lì dove appare evidente l’allusione alle società costituite per operare in tale settore e al ruolo da lui svolto nella stessa creazione legislativa di tale figura, quale emerge dalla sentenza del gup.

Del resto, questo era il contesto operativo delle società all’uopo costituite dal Fior e dai suoi sodali.

Ancora, significativo del ruolo dell’imputato nell’associazione per delinquere è un passo riportato a pagina 50 della sentenza del gup di Venezia, nella quale Fior Fabio, rivolgendosi a Dei Svaldi Maria - oggetto di intercettazione ambientale - rappresenta in modo esplicito il proprio ruolo, all’interno delle varie compagini sociali, che costituivano il supporto formale dell’associazione per delinquere, dicendole che era stato proprio lui l’artefice dell’associazione e che a lui spettava il diritto di deciderne il futuro (“*Io ho inventato ANSAC (Associazione internazionale per la sorveglianza ambientale e il controllo) - di cui si parlerà a proposito del progetto di protezione e riqualificazione ambientale dei comuni rivieraschi del lago di Garda (capo 14) - ti ho detto di portarla avanti tu e l’hai costruita come è venuta fuori da sola, però a questo punto bisogna che anche io capisca se questa cosa qui conviene o no*” - progr. 3 del 31.8.2013 - f. 22295).

Vi sono ulteriori svariate conversazioni oggetto di intercettazione telefonica e ambientale trascritte nell’allegato 16 all’informativa 30 luglio 2013, dalle quali il Fior appare (e viene pacificamente riconosciuto) quale vero *dominus* della società EOS Group e, prima ancora, delle società dalla cui fusione era scaturita la EOS: si veda ad esempio il dialogo del 14 aprile 2013 tra la Dei Svaldi e una sua amica, nel corso del quale la prima spiegava la posizione sua e del Fior nell’ambito della EOS e della NEC, costituita in precedenza, affermando che, in realtà, formalmente era socia, ma praticamente non lo era (“*.. fondamentalmente non è cambiato niente rispetto alla NEC, c’è sempre la stessa proprietà, soltanto che invece di avere tre entità ne ha una, perché il tipo si era fatto tre società e chissà quante altre.. lui non può comparire*” - f. 22377).

Quindi, il Fior procurava alle società anzidette l’affidamento, da parte di soggetti operanti nel settore del trattamento dei rifiuti - come tali ricadenti sotto la specifica sfera del controllo proprio dei ruoli istituzionali da lui ricoperti - di incarichi per la predisposizione e l’attuazione di programmi di controllo, di programmi di monitoraggio e controllo, di programmi di sorveglianza e controllo.

In tal modo, il Fior - in violazione di norme di legge/regolamento, nonché in violazione di tutte le norme statali e regionali attuative dei principi enucleati dall’articolo 53, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dagli articoli 2 - 5 D.G.R.V. n. 1631/2004, si procurava cospicui profitti in modo indebito, svolgendo occultamente attraverso le suddette società attività

imprenditoriale, in concorrenza sleale con gli operatori del settore e, addirittura, dirottando verso le società anzidette quota parte di finanziamenti e contributi pubblici nel settore ambientale.

Strano Sebastiano, Visciano Gennaro e Dei Svaldi Maria erano gli uomini posizionati dal Fior all'interno delle sue società con ruoli apicali. A costoro e a Fior Fabio, con l'avviso di conclusione delle indagini (doc. 258/4) e della successiva richiesta di rinvio a giudizio del 30 marzo 2015, il pubblico Ministero ha contestato al capo 20) anche il reato di associazione per delinquere, funzionale alla consumazione dei reati di abuso d'ufficio, con l'aggravante per il Fior di avere promosso e organizzato tale associazione per delinquere, che ha operato in Venezia nel periodo compreso tra gli anni 2000 e 2014, con permanenza in atto sino al mese di ottobre 2014, allorquando nei confronti del Fior è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare del gip presso il tribunale di Venezia.

Invero, il Fior - grazie alla strumentalizzazione della sua posizione di dirigente regionale, dapprima, nell'ambito della direzione tutela ambiente e, successivamente, nel quadro dell'unità di Progetto energia della regione Veneto e con la programmata consumazione di plurimi reati di abuso d'ufficio - ha consentito al sodalizio criminoso di assumere una posizione dominante nel mercato regionale dei "servizi" e "lavori" pertinenti ai settori ambientali e dell'energia.

A riprova della vastità del fenomeno criminale posto in essere da Fior Fabio e dai suoi sodali e delle coperture istituzionali di cui l'imputato certamente godeva - in assenza delle quali, sarebbe del tutto inimmaginabile una operatività di tali dimensioni - deve essere registrato, anche in questa sede, che la EOS Group srl e, ancor prima, le società SICEA (Società italiana controlli ecologici e ambientali) srl, la Z.E.M. (Zurich Environmental Management) Italia srl, la NEC (Nord est controlli) srl, successivamente confluite tutte nella EOS Group srl - all'interno delle quali il Fior deteneva la posizione di "socio occulto", hanno acquisito la posizione di "terzo controllore" (figura come si è visto, istituita con la legge regionale n. 3 del 2000) presso ben 35 impianti, suddivisi in tutte le province del Veneto, come di seguito riportati per ciascuna provincia, operando in tal modo concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori del settore, in particolare per le seguenti province:

provincia di Venezia: 1) ALISEA-discarda Piave Nuovo, Jesolo; 2) ALISEA-Stazione di travaso; 3) ASP ora VERITAS-discarda Cà Rossa, Chioggia; 4) CO.VEN.OR (Consorzio dei comuni del Veneto orientale di Portogruaro), poi trasformato in ASVO spa (ambiente servizi Venezia orientale), discarda Centa Taglio Portogruaro; 5) ECOPIAVE srl, ora ECOPATE'; 6) ECOPROGETTO impianto CDR ed ex compostaggio, ora CDR2; 7) ECOPROGETTO VENEZIA srl (inceneritore); 8) IDEAL SERVICE; 9) SIFA (ex SOLVAY FLUOR) discarda Moranzani; 10)